



195-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Lupia	Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati	Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso *ex art.* 269 CCII presentato in data 03/12/25 da LUIGI SCILIMATI (C.F. SCLLGU74R06H501Y), nato il 06/10/1974 a Roma e residente a Formello (RM), in Viale Giappone n. 33/A, con l'ausilio della dott.ssa Paola Pizi, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, nominata dall'OCC dell'ODCEC di Tivoli, quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, rappresentato e difeso dall'avv. Bernadette Cacciapaglia;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che, essendo il ricorso stato presentato in proprio dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCI, atteso che l'istante è residente a Formello (RM), in Viale Giappone n. 33/A, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Tivoli;

osservato che il ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;

rilevato che il ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, e all'art. 268 CCII, trattandosi di persona fisica esercente attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la società "S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A.", come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del Gestore della crisi, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, per come desumibile dalla relazione dell'OCC senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

considerato che al ricorso è stata allegata relazione redatta dall'OCC, dott.ssa Pizi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e, contenente l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo;

precisato che il giudizio in ordine alla diligenza prestata dal debitore rileva ai fini del successivo provvedimento di esdebitazione, e pertanto la delibazione su tale profilo può essere posticipata a tale successivo momento;

ritenuto che, attesa la natura universale della procedura, è prevista l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni di proprietà del debitore (nessuno escluso), salvo i beni individuati nell'art. 268 comma 4 CCII;

precisato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito, di cui il debitore è titolare, sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;

osservato che, con la sentenza di apertura, il Tribunale ordina altresì la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi;

osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di LUIGI SCILIMATI (C.F. SCLLGU74R06H501Y), nato il 06/10/1974 a Roma e residente a Formello (RM), in Viale Giappone n. 33/A;

designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Beatrice Ruperto;

nomina liquidatore la dott.ssa Annarita Vidmar;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di LUIGI SCILIMATI;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;

dispone che il liquidatore:

- *provveda*, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;

- *provveda*, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- *provveda*, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;



- *referisca* sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- *referisca*, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;

avverte il liquidatore che:

- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunicherà il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCII;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via *Teams* in data 16.12.2025.

Il Presidente
dott. Francesco Lupia

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Beatrice Ruperto

